



**CRITERI E MODALITA' ATTUATIVE DEL REDDITO DI  
INCLUSIONE SOCIALE  
misura regionale R.E.I.S. ai sensi della L.R. n. 18/2016**

Annualità 2018

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati al paragrafo 6 delle linee guida regionali allegate alla Delibera RAS n. 31/16 del 2018.

### **1\_Destinatari**

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della regione.

### **2\_ Requisiti generali**

La persona che richiede il REIS non deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 euro mensili, elevati a euro 900 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU. Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non percepisca la NASpI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

**È necessario che i nuclei familiari in possesso dei requisiti d'accesso al REI presentino domanda per il REI, prima di inoltrare domanda per il REIS.**

**Tutti gli altri nuclei familiari, non avendo i requisiti per il REI, dovranno presentare apposita domanda secondo le modalità previste nell'Avviso Comunale per l'individuazione dei destinatari REIS.**

### **3\_Priorità d'accesso e soglie ISEE.**

Di seguito sono definite le soglie ISEE e le priorità d'accesso alla misura del REIS.

Il rispetto delle priorità costituisce l'unico criterio da applicarsi nella selezione delle domande da parte del Comune.

#### ***Priorità 1***

Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'Avviso Comunale di cui sopra. A queste famiglie è riconosciuto un importo forfettario secondo i criteri applicativi stabiliti nelle linee guida regionali.

Il Progetto di inclusione attiva è quello definito in relazione al REI.

I nuclei familiari ammessi al REI dal 1° gennaio 2018 alla data di scadenza dell'Avviso Comunale non devono presentare domanda di accesso alla misura regionale ma sono inseriti d'ufficio nelle graduatorie comunali di accesso al REIS.

### ***Priorità 2***

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'Avviso Comunale e tutti quelli con ISEE fino a 3.000 euro, secondo il seguente ordine di priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

### ***Priorità 3***

Nuclei non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'Avviso Comunale e tutti quelli con ISEE fino a 6.000 euro secondo il medesimo ordine previsto per la priorità 2.

### ***Priorità 4***

Nuclei familiari con 4 o più figli a carico, con ISEE da 6.000 a 9.000 euro.

### ***Priorità 5***

Nuclei familiari, non ammessi al REI alla data di scadenza dell'Avviso Comunale, con ISEE fino a 9.000 euro che abbiano anche ISRE non superiore a 3.000 euro e un valore del patrimonio mobiliare pari a zero.

## **4\_Ammontare del contributo**

### ***4.1 Ammontare e durata della corresponsione del sussidio economico mensile per i destinatari del solo REIS***

<b>NUMERO COMPONENTI</b>	<b>SUSSIDIO ECONOMICO MENSILE</b>	<b>DURATA EROGAZIONE</b>
<b>1</b>	EURO 299	<b>9 mesi</b>
<b>2</b>	EURO 399	<b>9 mesi</b>
<b>3</b>	EURO 499	<b>9 mesi</b>
<b>4 +</b>	EURO 540	<b>9 mesi</b>

**Qualora le risorse a disposizione dell'Ente non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste si procederà a rideterminare la durata di erogazione del sussidio economico.**

### ***4.2 Ammontare e durata della corresponsione del sussidio economico mensile per i beneficiari REI***

Non essendo possibile al momento assicurare l'integrazione al REI ai sensi del Decreto Legislativo n. 147, ai beneficiari REI viene comunque assicurato un importo forfettario con risorse regionali, che si configura quale "misura di sostegno economico, aggiuntiva al beneficio economico del REI, individuata nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 147 a valere su risorse del Comune o dell'Ambito Territoriale", ai sensi dell'art. 4, comma 3 del citato Decreto Legislativo.

<b>NUMERO COMPONENTI</b>	<b>INTEGRAZIONE MENSILE</b>	<b>DURATA EROGAZIONE</b>
1	60 EURO	<b>9 mesi</b>
2	90 EURO	<b>9 mesi</b>
3	120 EURO	<b>9 mesi</b>
4+	150 EURO	<b>9 mesi</b>

La quota REIS individuata al momento del riconoscimento del diritto rimane invariata per la durata del progetto. Questa previsione si applica anche ai progetti d'inclusione attiva finanziati nel 2017 che al loro avvio abbiano previsto un certo contributo REIS ad integrazione del SIA, che non può subire in itinere (quindi anche nel corso del 2018) modifiche come conseguenza della rimodulazione della misura nazionale. Infatti ciò comporterebbe una modifica ex post degli esiti della valutazione che ha portato al riconoscimento del beneficio.

Può verificarsi il caso di beneficiari del solo REIS che, nel 2018, diventino anche beneficiari REI.

In queste circostanze il REIS non può essere erogato per intero, ma solo per la quota forfettaria di cui sopra.

**Qualora le risorse a disposizione dell'Ente non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste si procederà a rideterminare la durata di erogazione dell'integrazione mensile.**

**Il beneficio economico del REIS può essere rinnovato allo stesso nucleo familiare per massimo due volte e, comunque, entro la durata del progetto personalizzato d'inclusione attiva o sua rimodulazione.**

## **5\_Procedure di progettazione dei percorsi personalizzati di inclusione attiva**

Il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivati, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di intervento, da attuarsi nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che li disciplina e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui il Comune dispone:

- servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure "gratuite" di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
- attivazione di progetti d'inclusione attiva che costituiscano "buone prassi" applicabili in diversi contesti territoriali;
- promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio;
- promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età.
- promozione della lettura (es. gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni, ecc.);

- partecipazione a progetti d'inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es. associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese;
- laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell'artigianato, ecc. volti a trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro autonomo.

L'inserimento dei destinatari REIS in Progetti d'inclusione attiva sarà assicurato anche dall'amministrazione regionale attraverso interventi quali, ad esempio, quelli promossi a valere sulle risorse del PO FSE 2014 – 2020 di imminente avvio, e quelli finanziati con il programma LavoRAS.

#### **6\_Beneficiari REIS senza vincolo di progetto di inclusione attiva**

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

#### **7\_Obblighi beneficiari**

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare. La durata dei Progetti di inclusione non è vincolata a quella dell'erogazione del sussidio monetario che può variare da un minimo di 6 ad un massimo di 9 mesi.

**Per tutto ciò che non viene menzionato nel presente documento si fa rimando alle Linee guida per il triennio 2018 – 2020 concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau", allegate alla delibera regionale n. 31/16 del 19.06.2018.**